

Allegato "B" ai n.ri 16571/58888 Rep. -----

----- TITOLO I: -----

----- Denominazione - Sede - Durata della Società Consortile -----

ARTICOLO 1: E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del C.C. una società consortile a responsabilità limitata con denominazione: -----

- "G.A.L. ELORO - SOCIETA' CONSORTILE MISTA a R.L.". -----

ARTICOLO 2: La società ha sede in Siracusa. -----

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire agenzie, uffici di rappresentanza e simili ovunque lo ritenga necessario purché in Italia. -----

Il trasferimento della sede presso altro Comune è deliberato dall'assemblea dei soci. -----

ARTICOLO 3: La durata della società è stabilita fino al 29/10/2028, salvo proroghe deliberate dall'assemblea dei soci, a norma di legge. -----

----- TITOLO II -----

----- Scopi della società' -----

ARTICOLO 4: La Società, formata dal GRUPPO DI AZIONE LOCALE -- (G.A.L.), non ha scopo di lucro e non divide utili, ma persegue lo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo integrato della propria area di riferimento, ed in particolare: -----

- fare uscire dall'isolamento e dalla stagnazione economica e culturale i Comuni del comprensorio; -----

- sviluppare e consolidare e/o creare reddito e posti di lavoro; -----

- valorizzare al massimo le risorse endogene attraverso l'attivazione dei soggetti locali; -----

- promuovere il massimo di collegamenti tra i soggetti aziendali, istituzionali, sociali, scientifici, culturali della zona con quelli di altre zone Europee; -----

- promuovere nel territorio il massimo di sinergie ed interazioni tra progetti di iniziativa Comunitaria ed il quadro comunitario di sostegno della Regione Siciliana; -----

- interagire con altre esperienze di sviluppo presenti nelle zone contigue e nel resto della Sicilia. -----

La società conta di perseguire i propri obiettivi anche attraverso: -----

- diagnosi territoriale locale ed elaborazione di piani di sviluppo in tutti i settori economici; -----

- sensibilizzazione delle popolazioni; -----

- assistenza tecnica per la costituzione di partnership locali; -----

- assistenza tecnica per l'elaborazione di strategie locali di sviluppo integrato; -----

- assistenza tecnica per la ricerca di finanziamenti da parte dei potenziali beneficiari; -----

- promozione di progetti che contengano elementi innovativi e dimostrativi; -----

- supporto tecnico e animazione dello sviluppo rurale, individuando le necessarie iniziative per il rilancio di imprese agricole; -----
- studi di fattibilità, consulenza tecnica a favore delle PMI e di altre attività di agricoltori, artigiani e operatori di servizi, anche attraverso la ricerca di potenziali mercati, nazionali ed internazionali; -----
- creazione di sportelli per orientare, consigliare e sostenere i giovani, le donne e altre fasce sociali svantaggiate che desiderino avviare un'attività aziendale ed assistenza alle imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari; -----
- sensibilizzazione degli scolari e degli insegnanti, all'identità e alle prospettive del loro territorio; -----
- utilizzazione di tutte le provvidenze legislativamente previste per il sostegno all'occupazione ivi comprese la programmazione e l'attuazione di corsi di formazione, stipulare contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive; -----
- intervenire, anche quali intermediari, per la utilizzazione da parte delle imprese e degli Enti pubblici e privati, delle riserve dei programmi e delle iniziative comunitarie e in particolare del programma LEADER II per incoraggiare ed assistere la popolazione rurale a svilupparsi secondo le proprie priorità in termini economici e sociali. -----

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società Consortile potrà compiere direttamente o tramite terzi qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare, finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, rilasciare fidejussione o altra forma di garanzia nonché stipulare accordi di collaborazione con società e/o organismi di qualsiasi natura, di interesse per l'attività consortile; -----

ARTICOLO 5: Possono aderire alla Società soggetti economici finanziari, sociali, culturali pubblici e privati. -----

I soggetti privati dovranno possedere i requisiti disciplinati successivamente in apposito regolamento. -----

Gli organismi partecipanti si impegnano a concorrere alle attività della Società a sostenere al massimo delle proprie possibilità programmi e progetti, ad effettuare le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente Statuto, nonché ai regolamenti e alle deliberazioni adottate dagli organi sociali competenti. -

----- TITOLO III - Capitale - Quote -----

ARTICOLO 6: Il capitale sociale è di Euro 32.640,00 (trentaduemilaseicentoquaranta virgola zero zero), ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci. Almeno il 51% delle stesse deve essere sottoscritto dai privati, ed al massimo il 49% dagli Enti Pubblici aderenti al G.A.L.. -----

ARTICOLO 7: Ogni quota dà diritto ad un voto. Esse sono nominative. -----

La qualità di socio è comprovata dal possesso di una quota sociale. -----

Essa comporta adesione all'atto costitutivo, al presente Statuto, a tutte le deliberazioni dell'assemblea legittimamente assunte. -----

L'eventuale trasferimento di quote a favore di soggetti diversi da quelli elencati nell'art.5 del presente Statuto non ha efficacia nei confronti della società, salvo che il negozio di trasferimento sia stato preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. -----

I Comuni verseranno annualmente alla Società la somma di Euro 0,46 (zero/46) per ogni abitante residente nel proprio territorio interessato al progetto. La Provincia verserà annualmente la somma pari ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) annuali. Gli eventuali altri soci pubblici che dovessero entrare a far parte della Società, dovranno versare una quota proporzionale alla quota versata dalla Provincia. -----

Tale somma, che può variare di anno in anno per decisione dell'Assemblea dei Soci, è destinata a dare forza e autonomia progettuale e operativa alla Società. -----

ARTICOLO 8: Qualora siano deliberati aumenti di capitale, le quote di nuova emissione dovranno essere proposte in sottoscrizione ai soci, in proporzione alle quote già possedute, e solo dopo rinuncia espressa possono essere proposte ad altri, previo gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione. -----

ARTICOLO 9: Chi desidera far parte della società deve presentare domanda al Consiglio d'Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, allegando:

a) - se società: statuto, atto deliberativo di adesione e relativa delega, bilancio consuntivo dell'ultimo anno di attività; -----

b) - se ente locale: statuto e delibera di adesione e relativa delega; -----

c) - se associazione: statuto, atto deliberativo di adesione al Consorzio e relativa delega, curriculum; -----

d) - se privato: iscrizione Camera di Commercio, lettera di adesione al Consorzio e relativa delega, curriculum. -----

ARTICOLO 10: Il nuovo ammesso deve versare l'ammontare delle quote sociali sottoscritte, oltre una tassa di ammissione in nessun caso rimborsabile, stabilite annualmente dall'assemblea dei soci tenuto conto dell'ultimo bilancio approvato e dall'arricchimento del patrimonio sociale. -----

ARTICOLO 11: Possono essere esclusi, con deliberazione di assemblea ordinaria i soci: -----

a) - che non siano più in grado di concorrere al

raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione; -----

b) - che non osservino le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; -----

c) - che, senza giustificati motivi, non adempiano puntualmente ad obblighi assunti a qualunque titolo. -----

All'esclusione conseguirà solo il rimborso al socio escluso del valore nominale della quota dal medesimo posseduta, nei limiti di quanto effettivamente versato, con correlativo annullamento delle quote stesse. -----

ARTICOLO 12: E' consentito ai soci il recesso dalla Società. - Il recesso esplica i suoi effetti a decorrere dal 2° esercizio finanziario necessario a quello nel quale esso viene comunicato; -----

ne consegue il solo rimborso al socio recedente del valore nominale della quota dal medesimo posseduta nei limiti di quanto effettivamente versato. -----

----- TITOLO IV -----

----- Assemblee ordinarie e straordinarie. -----

ARTICOLO 13: L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti. -----

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale ma sempre in territorio della Repubblica italiana. -----

ARTICOLO 14: Validità dell'assemblea. -----

I soci partecipano alle assemblee a mezzo dei propri legali rappresentanti o di terzi, questi ultimi espressamente muniti di delega rilasciata ai sensi dell'art. 2372 codice civile. -- Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio. -----

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo a mezzo avviso comunicato con lettera raccomandata R.R. od a mezzo posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo di convocazione, da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare al domicilio del socio risultante dal Registro delle Imprese. -----

Nello stesso avviso può essere fissata la seconda adunanza, nel caso in cui la prima non raggiunga il quorum necessario per poter validamente deliberare. -----

Saranno comunque valide le assemblee, anche non precedute da formale convocazione, quando sia presente l'intero Consiglio d'Amministrazione, l'Organo Sindacale, ove esista, e sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale. -----

L'assemblea per l'approvazione del bilancio, quando particolari ragioni lo richiedano, potrà essere tenuta entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

ARTICOLO 15: Organi dell'Assemblea. -----



L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, da altro membro del Consiglio di Amministrazione designato dagli intervenuti a maggioranza di capitale rappresentato. -----

L'assemblea nomina inoltre un segretario, anche non socio, o Notaio nei casi di legge, per la redazione del verbale. -----

ARTICOLO 16: Delibere. -----

L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di oltre la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole di oltre la metà del capitale sociale sottoscritto dai soci presenti, purché quest'ultimo non sia inferiore a un terzo dell'intero capitale sociale. L'assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale. -----

ARTICOLO 17: Amministrazione. -----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei soci, composto da tre a tredici membri, salvi gli eventuali limiti imposti dalla legge, nella seguente percentuale: 51% di designazione privata, 49% di designazione pubblica. -----

Il Presidente viene eletto dal CdA fra i membri di parte pubblica che finanzia il Gal ai sensi dell'art. 7. La parte pubblica indica il Presidente con decisione presa a maggioranza assoluta dagli stessi soci pubblici finanziatori.

ARTICOLO 18: Il Presidente e il Consiglio possono nominare uno o più consiglieri delegati attribuendo ad essi le proprie attribuzioni nei limiti di legge; possono nominare altresì un direttore coordinatore, quando le particolari esigenze lo richiedono e per le gestioni dei programmi LEADER II. -----

ARTICOLO 19: Riunioni e delibere del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, col minimo di due, oltre che in tutti i casi stabiliti inderogabilmente dalla legge. -----

Per la validità delle riunioni e delle delibere del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. -----

Le delibere del Consiglio per essere valide devono risultare dal verbale trascritto sull'apposito libro e sottoscritto dal Presidente o, in assenza, da un Amministratore Delegato nonché dal Segretario. -----

ARTICOLO 20: Poteri del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria amministrazione e di quelli di straordinaria amministrazione qui di seguito menzionati: -----

- ottenimento di fidi e finanziamenti da Istituti di Credito di ogni tipo, l'utilizzo degli stessi e così l'emissione nell'ambito delle linee di credito così ottenute. -----

